

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 marzo 2003, n. 1489

### **Annulla T.A.R. Lazio – Il Sezione, 13 novembre 2002, n. 9988.**

*La violazione degli adempimenti finalizzati a garantire l'integrità del materiale elettorale impedisce il raggiungimento dello scopo della sicura conservazione di tali atti e determina la loro inutilizzabilità ai fini della richiesta rettifica dei risultati elettorali.*

*Omissis.*

8. – Gli appelli riuniti di cui in epigrafe, introitati per la decisione in esito alla pubblica udienza del 25 febbraio 2003, meritano in effetti accoglimento, alla stregua dell'assorbente fondatezza del primo rilievo procedurale, di portata dirimente, dedotto da entrambi gli appellanti principali.

Trattasi del mezzo per il tramite del quale entrambi gli attuali reclamanti hanno dedotto l'inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni di verifica istruttoria, avendo entrambi i Commissari prefettizi attestato di aver ritenuto le schede valide e le tabelle di scrutinio in scatole di cartone, chiuse mediante nastro adesivo e comunque prive di timbri di sezione e delle firme dei componenti dei rispettivi Uffici di sezione (le uniche firme che risultavano apposte erano, nel caso delle sezioni soggette ad entrambe le operazioni di verifica disposte dal T.A.R., quelle del Commissario *ad acta* che aveva effettuato la verifica di propria competenza).

Tale circostanza determina, indubbiamente, la non utilizzabilità, ai fini degli esiti della verifica istruttoria, dei dati e dei documenti custoditi senza l'osservanza delle prescrizioni di garanzia imposte dalla legge.

9. – Del resto questa Sezione, di recente, con un precedente conferente, ha già espresso molto chiaramente il proprio avviso in proposito, nel senso che, seppur secondo un consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, V Sez., 1 giugno 2001 n. 2972) in materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme, per cui fra tutte le possibili irregolarità rilevano, ai fini della invalidità, solo quelle sostanziali, che si risolvono, cioè, nella mancanza di elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato, nondimeno occorre rilevare che, in applicazione di tale parametro di giudizio, la pacifica (anche in questo caso: vedansi verbali di verifica) mancanza di timbri e della firma dei componenti dell'Ufficio di sezione sulla scatola nella quale venivano custodite le schede non può in alcun modo qualificarsi come mera irregolarità).

La violazione degli adempimenti finalizzati a garantire l'integrità del materiale elettorale, per come concretatasi nella specie, ha, infatti, impedito il raggiungimento dello scopo della sicura conservazione delle schede e dei verbali della sezione, determinando, così, l'inutilizzabilità, ai fini della richiesta rettifica dei risultati elettorali originariamente verbalizzati, dei dati raccolti e custoditi in mancanza delle garanzie prescritte dalla legge.

Né può realisticamente pensarsi a questo punto, alla luce della natura del grave inconveniente procedurale verificatosi, alla mera rinnovazione delle operazioni istruttorie, chiesta in subordine dalla parte appellata.

10. – La sentenza appellata non sfugge, dunque alla fondamentale ed assorbente censura dedotta dagli appellanti principali, avendo tratto spunto da dati non utilizzabili dal punto di vista probatorio, in quanto risultati conservati senza le garanzie di legge a tutela dell'immutabilità.

I primi giudici non hanno, in effetti, tenuto adeguatamente conto della precisa verbalizzazione circa lo stato di conservazione delle scatole in cui erano state riversate schede e tabelle una volta verbalizzati i risultati elettorali.

I Commissari prefettizi, tenuti a rispettare le regole dettate per l'ordinario scrutinio delle schede, e chiamati espressamente dal Tribunale di prima istanza a verificare, preliminarmente, l'integrità dei plichi, si sono limitati, da parte loro, a dare attestazione della mancata emersione di detta integrità, senza effettuare, dandone formale contezza, ulteriori specifiche operazioni di accertamento circa l'attribuibilità alle singole sezioni dei voti espressi.

In questo modo il contenuto delle "scatole" è divenuto obiettivamente inattendibile ai fini della verifica istruttoria.

Nel caso che ci occupa è stata censurata, da parte degli odierni appellanti, la sentenza impugnata per vizi formali dei presupposti (di fatto) posti alla base del suo iter logico-decisionale. Non viene in contestazione, dunque, di per sé la procedura della consultazione elettorale nel suo complesso, i cui esiti originariamente verbalizzati possono, in definitiva, essere salvaguardati.

Per gli stessi motivi non si tratta, come tenta invece di sostenere la difesa dell'appellato ..., di censure sulla procedura elettorale tardivamente dedotte dal ... rispetto all'impugnazione incidentale in prime cure, e sulla base di vizi di cui egli avrebbe acquisito consapevolezza solo per effetto delle verifiche istruttorie disposte dal giudice.

Ne consegue l'accoglimento degli appelli principali riuniti. In riforma della sentenza appellata, pertanto, i ricorsi proposti in prime cure dagli odierni appellati non possono essere favorevolmente definiti, atteso che, per le considerazioni sopra riportate, i gravami introduttivi non possono trovare più sostegno nella (peraltro indispensabile) base probatoria acquisita per ordine dei primi giudici ai fini della pretesa rettifica dei risultati elettorali, mentre per il resto essi non si appalesano in grado di scalfire la legittimità dell'azione dell'Ufficio elettorale centrale, chiamato a dare conto dei risultati della consultazione nonostante il riprovevole errore formale verificatosi.

*Omissis.*